



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 104 del 01 Agosto 2020

Oggetto:

Indizione elezioni regionali del 20-21 settembre 2020.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

Struttura Proponente: **SETTORE POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE. UFFICIO ED OSSERVATORIO ELETTORALE.**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE E PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art.122, comma primo, della Costituzione;

VISTO l'articolo 3, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

VISTO l'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) che stabilisce in cinque anni la durata degli organi elettivi della Regione e che le elezioni hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori;

RILEVATO che il Consiglio regionale della Toscana e il Presidente della Giunta regionale furono eletti il 31 maggio 2015;

VISTO il decreto legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020) il quale ha disposto che:

1) "in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori" (art. 1, comma 1, lettera d);

2) "Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono [...] nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15" (art. 1 bis, comma 1);

VISTO l'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 'Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale');

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

VISTI altresì i seguenti articoli della l.r. 51/2014:

- 1) art. 7 sulle circoscrizioni elettorali;
- 2) art. 8, comma 4 sul numero minimo e massimo dei candidati in ogni circoscrizione;
- 3) art. 15, comma 2 sull'eventuale secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 (Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'indizione delle elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale e alla determinazione dei relativi orari di apertura delle sezioni elettorali nonché del numero minimo e massimo dei candidati per ogni circoscrizione;

D E C R E T A

1) i comizi per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana sono convocati domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020;

2) in caso di eventuale ballottaggio, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 4 ottobre 2020 e lunedì 5 ottobre 2020;

3) l'orario di apertura delle sezioni elettorali è stabilito per la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e per il lunedì dalle ore 7 alle ore 15;

4) il numero minimo e massimo di candidati per ciascuna lista per le sottoindicate circoscrizioni è il seguente:

- a) Arezzo: 4-8
- b) Firenze 1: 4-8
- c) Firenze 2: 4-6
- d) Firenze 3: 2-4
- e) Firenze 4: 2-4
- f) Grosseto: 2-4
- g) Livorno: 4-8
- h) Lucca: 4-8
- i) Massa Carrara: 2-4
- j) Pisa: 4-8
- k) Pistoia: 4-6
- l) Prato: 4-6
- m) Siena: 4-6.

Il presente decreto è comunicato al Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai Presidenti delle Corti d'Appello nelle cui circoscrizioni sono ricompresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
ENRICO ROSSI

Il Dirigente Responsabile
ANTONIO FLORIDIA

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI